MODALITA' OPERATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA E IL DEPOSITO DI INTERVENTI STRUTTURALI DI OPERE PUBBLICHE IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

La presente è finalizzata a definire con chiarezza le procedure da seguire e gli adempimenti relativi agli interventi strutturali su opere esistenti e nuove costruzioni.
Per facilità di comprensione si richiamano gli articoli 7 e 9 della L.R. 28/11 recentemente modificati dalla L.R. 11/20 e dalla L.R. 1/22 che chiariscono quali sono gli interventi assoggettati a deposito sismico e quali ad autorizzazione sismica e nello specifico:

> ***Art. 7*** *- "gli interventi "**rilevanti**" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8.*
>
> *2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:*
>
> *a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);*
>
> *b) gli interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione sismica/deposito, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione e gli interventi realizzati nei Comuni, non classificati sismici al tempo della realizzazione della costruzione, in assenza della preventiva denuncia dei lavori di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);*
>
> *c) gli interventi, ad eccezione degli interventi locali, relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla Delib.G.R. 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*
>
> *d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.*
>
> ***Art. 9*** *- "Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi di "**minore rilevanza**" e "**privi di rilevanza**" elencati all'*articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.P.R. 380/2001, *l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è demandata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4, l'adozione di specifiche elencazioni per*

*l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" di cui all'*articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.P.R. 380/2001. *Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2."*

(**Tabella A** "Interventi e manufatti di modesta rilevanza di cui all'art. 2 c.7 reg. 3/2016"

(**Tabella B** "interventi e manufatti non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla l. 64/1974 e s.m.i")

Tale classificazione si riflette sulla competenza degli Enti coinvolti, nello specifico l'art. 6 della L.R. 28/2011 e s.m.i. recita:

"Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti.
1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica."

Di conseguenza la competenza delle **autorizzazioni sismiche** resta in capo al Genio Civile Regionale in ottemperanza al procedimento di cui all'art. 8 della L.R. sopra citata, mentre i **depositi sismici** sono stati delegati ai Comuni in conformità all'art. 10 della Legge Regionale, utilizzando la piattaforma MUDE predisposta dalla Regione Abruzzo entrando nel profilo di competenza.

L'art. 42 comma 3 del Nuovo Codice degli Appalti in vigore il **1° Luglio 2023** prevede:

"3. ***La verifica*** *accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e,* ***se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.*** *I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."* (AINOP)

Pertanto dall'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (1° Luglio 2023) le modalità operative, relativamente alle opere pubbliche, sono state modificate sia per le autorizzazioni sismiche che per i depositi.

Entrando nel dettaglio occorre specificare quando è prevista la verifica preventiva:

"Art. 34. - 1 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice."

Si richiama quest'ultimo:

"Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo."

Infine per completezza di informazioni a riguardo si fornisce il link dell'AINOP sopra citato:

https://ainop-coll.mit.gov.it/portale/#/

I Responsabili degli Uffici Tecnici, al fine di trasmettere i progetti pubblici in modalità telematica interoperabile, devono accreditarsi trasmettendo all'indirizzo pec ainop@pec.mit.gov.it i seguenti dati:

- nominativo del responsabile AINOP designato;
- codice fiscale e indirizzo mail del soggetto designato quale responsabile AINOP;
- codice fiscale e PEC della struttura;
- tipologie di infrastrutture e di opere per le quali si richiede l'accreditamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Commissione
Lavori Pubblici e Attuazione PNRR
Ing. Franco Masciulli

Il Segretario
dott. ing. Milena Vizzarri

Il Presidente
dott. ing. Massimo Staniscia